



COMUNE DI ELINI
Zona territoriale omogenea Ogliastro
PROVINCIA DI NUORO

Allegato alla deliberazione del Consiglio
Comunale n. 22 del 29/11/2019 e modificato
con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 14 del 31/07/2020

**REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I Principi Generali

ART. 1	Oggetto del regolamento
ART. 2	Interpretazione del Regolamento
ART. 3	Definizioni
ART. 4	Sede delle adunanze

TITOLO II COSTITUZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I Insediamento e costituzione del Consiglio

ART. 5	Prima seduta
ART. 6	Convalida degli eletti
ART. 7	Adempimenti della prima seduta

Capo II Presidente e Vice Presidente

ART. 8	Presidente e Vice Presidente
ART. 9	Funzioni del Presidente

Capo III I Gruppi consiliari

ART. 10	Composizione gruppi consiliari
ART. 11	Costituzione dei gruppi
ART. 12	Gruppo misto
ART. 13	Denominazione dei gruppi

Capo IV Conferenza dei Capigruppo

ART. 14	Composizione e funzionamento della conferenza dei capigruppo
ART. 15	Attribuzioni della conferenza dei capi gruppo

Capo V Le Commissioni consiliari

ART. 16	Commissioni consiliari permanenti. Costituzione e composizione
ART. 17	Presidenza delle commissioni
ART. 18	Convocazione e ordine del giorno delle commissioni
ART. 19	Esperti

ART. 20	Attribuzioni delle commissioni
ART. 21	Adunanza e votazione
ART. 22	Segreteria delle commissioni. Verbale delle sedute
ART. 23	Pubblicità delle sedute della commissione
ART. 24	Audizioni
ART. 25	Commissioni di indagine
ART. 26	Commissioni temporanee e speciali
ART. 27	Gettoni di presenza

TITOLO III

I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I

Norme Generali

ART. 28	Riserva di legge
ART. 29	Pubblicità e rispetto degli obblighi in materia di trasparenza
ART. 30	Entrata in carica dei consiglieri
ART. 31	Dimissioni dei consiglieri
ART. 32	Decadenza dalla carica
ART. 33	Surrogazione e supplenza dei consiglieri

Capo II

Diritti dei Consiglieri

ART. 34	Diritto all'esercizio del mandato elettivo
ART. 35	Diritto di informazione e di accesso
ART. 36	Diritto di iniziativa
ART. 37	Interpellanze
ART. 38	Interrogazioni
ART. 39	Mozioni
ART. 40	Ordine del giorno
ART. 41	Indennità di presenza ai consiglieri

Capo III

Doveri dei Consiglieri

ART. 42	Obbligo di presenza
ART. 43	Obbligo del segreto
ART. 44	Obbligo di astensione

TITOLO IV

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I Convocazione

- ART. 45 Avviso di convocazione
- ART. 46 Modalità e termini di trasmissione dell'avviso di convocazione
- ART. 47 Elenco degli argomenti da trattare
- ART. 48 Deposito degli atti
- ART. 49 Durata delle sedute consiliari

Capo II Svolgimento delle sedute

- ART. 50 Sedute ordinarie, straordinarie e d'urgenza
- ART. 51 Adunanze di seconda convocazione
- ART. 52 Sedute aperte
- ART. 53 Organizzazione dei lavori del Consiglio Comunale
- ART. 54 Numero legale e validità della seduta (1^ e 2^ convocazione)
- ART. 55 Accertamento numero legale e seduta deserta
- ART. 56 Scrutatori: nomina e funzioni
- ART. 57 Pubblicità e segretezza delle sedute
- ART. 58 Partecipazione del Segretario
- ART. 59 Ordine dei lavori
- ART. 60 Norme generali sulla discussione
- ART. 61 Disciplina e tempi degli interventi
- ART. 62 Fatto personale
- ART. 63 Mozione d'ordine
- ART. 64 Questione pregiudiziale e sospensiva
- ART. 65 Presentazione degli emendamenti
- ART. 66 Esame degli emendamenti
- ART. 67 Chiusura della discussione
- ART. 68 Dichiarazioni di voto

Capo III Disciplina delle Adunanze

- ART. 69 Comportamento dei consiglieri
- ART. 70 Comportamento del pubblico
- ART. 71 Accesso all'aula consiliare durante le adunanze
- ART. 72 Organo di revisione economico finanziaria
- ART. 73 Divieto d'uso di telefoni cellulari

ART. 74 Ordine pubblico della seduta e attribuzioni del presidente

Capo IV

Interpellanze, interrogazioni, mozioni e ordini del giorno

ART. 75 Svolgimento delle interpellanze e interrogazioni

ART. 76 Svolgimento delle mozioni e degli ordini del giorno

ART. 77 Integrazioni e modificazioni ai testi degli ordini del giorno e mozioni

ART. 78 Ritiro e decadenza di interpellanze, interrogazioni, mozioni e ordini del giorno

Capo V

Operazioni di votazione

ART. 79 Validità delle votazioni

ART. 80 Ordine delle votazioni

ART. 81 Votazione palese

ART. 82 Votazione per appello nominale

ART. 83 Votazione segreta

ART. 84 Votazione per singole parti

ART. 85 Calcolo della maggioranza a parità di voti

ART. 86 Computo dei votanti

ART. 87 Proclamazione dell'esito delle votazioni

ART. 88 Irregolarità nella votazione

Capo VI

Verbali delle sedute

ART. 89 Il processo verbale

ART. 90 Approvazione e rettifiche dei verbali

ART. 91 Entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I Principi Generali

ART. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. Le disposizioni del presente Regolamento sono, altresì, finalizzate a garantire il corretto funzionamento dell'assemblea e delle sue articolazioni, nonché ad assicurare la piena attuazione dell'autonomia organizzativa, contabile e funzionale dell'assemblea.

ART. 2 – Interpretazione del Regolamento

1. Quando nel corso delle adunanze si presentino situazioni che non risultano disciplinate dalla legge, dallo Statuto o dal presente Regolamento, la decisione è adottata dal Presidente del Consiglio Comunale, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, sentito il Segretario Comunale.
2. Le eccezioni sull'interpretazione di norme contenute nel Regolamento, sollevate dai Consiglieri al di fuori delle adunanze, devono essere presentate, per iscritto, al Presidente del Consiglio Comunale.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale incarica immediatamente il Segretario per l'istruttoria della pratica e sottopone l'interpretazione individuata, nel più breve tempo, alla conferenza dei Capigruppo.
4. Se nella conferenza dei Capigruppo l'interpretazione non ottiene il consenso dei 2/3 dei Consiglieri dai Capigruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al Consiglio, il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

ART. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento:
 - per maggioranza si intendono i Consiglieri eletti nella lista che ha sottoscritto il programma del Sindaco;
 - per minoranza si intendono gli altri Consiglieri, nonché quelli già appartenenti alla maggioranza quando dichiarano di ritirare la loro adesione;
 - è Consigliere anziano, ai sensi dell'art. 40 del D.lgs. n. 267/00 s.m.i., colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale calcolata ai sensi dell'articolo 73 del D.lgs. 267/2000, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.
2. Il Sindaco, componente di diritto del Consiglio Comunale, salvo che la legge, lo Statuto o il Regolamento non dispongano diversamente usando la formula "senza computare a tal fine il Sindaco" o altra di analogo indubbio significato, ai fini del presente Regolamento viene computato, a ogni effetto, fra i componenti del Consiglio stesso.
3. In tutti i casi in cui il computo dei Consiglieri necessario a vari fini assommi ad una cifra decimale, e norme di legge, Statuto o Regolamento non indichino un preciso criterio di calcolo, si applica il criterio

dell'arrotondamento aritmetico che comporta che l'arrotondamento debba essere effettuato "per difetto" ove la cifra decimale sia uguale o inferiore a cinquanta e "per eccesso" ove la cifra decimale sia superiore a cinquanta.

ART. 4 - Sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio Comunale si tengono, di regola, presso la residenza municipale, in apposita sala.
2. Parte principale della sala, arredata con dignità ed eventualmente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio Comunale, al Sindaco, alla Giunta Comunale e al Segretario. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel migliore modo, i lavori del Consiglio.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale può convocare le sedute del Consiglio Comunale eccezionalmente in luogo diverso dalla residenza municipale quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa o sia motivato in relazione alla specificità dell'argomento da trattare o a giustificate opportunità.
4. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione. Nel caso in cui l'adunanza si tenga in luogo diverso dalla sede abituale, dovrà essere garantita adeguata pubblicità.

TITOLO II COSTITUZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I

Insedimento e costituzione del Consiglio

ART. 5 – Prima seduta

1. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla sua proclamazione e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione; è presieduta dal Sindaco in qualità di Presidente del collegio. In caso di sua assenza o impedimento è presieduta dal consigliere anziano.
2. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione e viene contestualmente comunicato al Prefetto.

ART. 6 – Convalida degli eletti

1. Nella prima seduta, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio Comunale deve esaminare la condizione degli eletti – Sindaco e consiglieri - e dichiarare la loro ineleggibilità od incompatibilità quando sussista una delle cause previste dalla legge.
2. Qualora non vengano sollevate questioni di ineleggibilità o di incompatibilità, il Consiglio provvede alla convalida degli eletti con votazione complessiva e palese; in caso contrario il Consiglio si pronuncia su ciascuna delle questioni sollevate con specifiche separate votazioni.
3. Il Consiglio provvede alla sostituzione dei consiglieri dichiarati ineleggibili o incompatibili secondo le norme vigenti.

4. Se nella prima riunione non si esaurisce l'esame della condizione degli eletti o il Consiglio ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di giudizio, l'esame è rinviato ad una successiva riunione che costituisce aggiornamento della prima.
5. Alla prima seduta i consiglieri proclamati possono intervenire, anche se contro la loro elezione sia stato proposto reclamo, e possono partecipare alla deliberazione consiliare anche se si tratta della loro convalida.
6. Nella stessa seduta, il Consiglio prende atto delle rinunce presentate dai candidati proclamati eletti, e provvede immediatamente alla convalida dei subentranti; questi, se presenti in aula, vengono subito ammessi a partecipare ai lavori consiliari.
7. La deliberazione di convalida degli eletti è immediatamente eseguibile.

ART. 7 – Adempimenti della prima seduta

1. Subito dopo la convalida degli eletti, la seduta prosegue con il giuramento del Sindaco e la comunicazione dei componenti della Giunta.
2. Nella prima seduta il Consiglio provvede inoltre all'elezione dei componenti della commissione elettorale comunale e delle commissioni permanenti.
3. Terminati gli adempimenti di cui ai commi precedenti i lavori della prima seduta proseguono con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Capo II

Presidente e Vice Presidente

ART. 8 – Presidente e Vice presidente

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco, che, nel suo ruolo di Presidente del Consiglio, ne dirige i lavori secondo le norme statutarie e del presente regolamento.
2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza, impedimento o negli altri casi previsti dal presente regolamento

ART. 9 – Funzioni del Presidente

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale e assicura il buon andamento dei lavori facendo osservare il Regolamento.
2. Il Consiglio comunale è convocato dal Presidente secondo le norme di legge e le procedure fissate dal Regolamento del Consiglio Comunale.
3. Il Presidente del Consiglio:
 - convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, sentito il Sindaco. Presiede la seduta e ne dirige i lavori;
 - decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;
 - ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
 - sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario comunale;
 - convoca e presiede la conferenza dei capigruppo;

- esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ente.

4. Il Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli consiglieri.

6. Le funzioni vicarie sono esercitate dal Consigliere anziano individuato secondo le modalità di cui all'art. 40 del D.lgs. n. 267/00; qualora anche il consigliere anziano sia assente, o rifiuti di presiedere il Consiglio, la presidenza è assunta dal Consigliere che, nella graduatoria di anzianità, occupa il posto immediatamente successivo. La stessa procedura si applica per tutte le altre funzioni previste per il Presidente del Consiglio dallo Statuto, dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e da altri Regolamenti comunali.

7. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza, impedimento o negli altri casi previsti dal regolamento per il Consiglio Comunale.

Capo III

I Gruppi Consiliari

ART. 10 – Composizione gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista compongono di regola un gruppo consiliare, indipendentemente dal loro numero.

2. I Consiglieri che non intendono più far parte di un gruppo consiliare possono, se raggiungono il numero minimo di due, costituire un nuovo gruppo consiliare, dandone comunicazione scritta al Presidente del Consiglio comunale ed al Segretario comunale con contestuale designazione del Capogruppo. Se, invece, intendono aderire ad altro gruppo già costituito, ne danno comunicazione scritta al Presidente del Consiglio ed al Segretario comunale, allegando la dichiarazione di accettazione del Capogruppo.

3. La decisione di aderire ad un gruppo diverso da quello originario, che intervenga dopo la prima riunione del Consiglio Comunale, dovrà essere tempestivamente comunicata al Presidente del Consiglio Comunale ed al Segretario con le stesse modalità di cui sopra.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai consiglieri che subentrano a quelli cessati dalla carica.

ART. 11 – Costituzione dei gruppi

1. Alla costituzione dei gruppi ed alla designazione dei Capigruppo si provvede, di norma, nella seduta di insediamento del Consiglio neo eletto. A tal fine ciascun gruppo, con dichiarazione sottoscritta dalla maggioranza dei componenti, comunica il nome del Capogruppo ed eventualmente del Vice Capogruppo entro il giorno precedente alla prima riunione del Consiglio comunale neoeletto. In mancanza di tale comunicazione, è considerato Capogruppo il consigliere che, nell'ambito della propria lista, ha ottenuto il maggior numero di preferenze.

2. Con la medesima procedura di cui al comma 1 sono segnalate al Presidente del Consiglio ed al Segretario comunale le intervenute variazioni della persona del Capogruppo e del Vice Capogruppo.

3. Il Presidente del Consiglio, nella prima seduta utile, informa l'assemblea della avvenuta costituzione dei gruppi consiliari e di ogni successiva variazione.

ART. 12 – Gruppo misto

1. Il consigliere che non intenda appartenere ad un gruppo consiliare, oppure intenda successivamente recedere dal gruppo di appartenenza, comunica con atto scritto la propria decisione al Presidente del Consiglio ed al Segretario comunale e di diritto viene considerato appartenente al gruppo misto.
2. Il gruppo misto può essere formato da un solo consigliere.
3. Per l'individuazione del Capogruppo del gruppo misto, qualora sia composto da più Consiglieri, salvo diversi accordi tra i componenti, vige il criterio della rotazione annuale.

ART. 13 – Denominazione dei gruppi

1. Ciascun gruppo consiliare adotta una propria denominazione che viene comunicata al Consiglio al momento della costituzione.
2. La denominazione originaria di un gruppo consiliare può essere mutata qualora tutti i componenti del gruppo lo richiedano. Di tale mutamento il gruppo deve darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Comunale ed al Segretario comunale.
3. Qualora più gruppi intendano assumere, anche in parte, la medesima denominazione, la questione viene decisa dalla Conferenza dei Capigruppo, sentite le argomentazioni addotte dagli interessati.

Capo IV ***Conferenza dei Capigruppo***

ART. 14 – Composizione e funzionamento della conferenza dei capigruppo

1. I Capigruppo consiliari costituiscono un organismo permanente denominato Conferenza dei Capigruppo. Fanno parte della Conferenza dei Capigruppo il Sindaco, che la presiede ed il Vice Sindaco. I Capigruppo possono farsi rappresentare da altro Consigliere appartenente al medesimo gruppo, previa apposita comunicazione al Presidente.
2. Le sedute della Conferenza sono valide con la presenza di almeno la metà dei Capigruppo che rappresenti la maggioranza dei componenti del Consiglio comunale, escluso il Sindaco, salvo il caso che sia l'unico componente del suo gruppo consiliare.
3. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei voti rappresentati dai Capigruppo, non computandosi gli astenuti. Partecipano alle votazioni i soli Capigruppo o loro delegati, ciascuno dei quali è portatore di un numero di voti pari a quello del suo gruppo consiliare.
4. Le sedute della Conferenza dei Capigruppo non sono pubbliche; possono partecipare il Segretario Comunale o un suo incaricato ove ne sia richiesto l'intervento.
5. Delle riunioni della Conferenza può essere, a richiesta, redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, normalmente a cura di un dipendente designato dal Segretario Comunale.
6. La Conferenza è convocata dal Sindaco di propria iniziativa.
7. Il Sindaco, qualora ne rilevi l'opportunità, può convocare con breve anticipo, la Conferenza dei Capigruppo nell'ora precedente a quella di convocazione del Consiglio e può riunirla in qualunque momento nel corso della seduta del Consiglio previa sospensione della medesima.
8. La Conferenza deve essere altresì convocata, entro dieci giorni, su richiesta dei Capigruppo consiliari che rappresentino almeno 1/5 del Consiglio comunale.

9. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la Conferenza è presieduta dal Vice Sindaco. Ove anche quest'ultimo risulti assente o impedito, la presidenza della Conferenza è attribuita al Capogruppo più anziano d'età.

ART. 15 – Attribuzioni della conferenza dei capi gruppo

La Conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio. La conferenza dei capi gruppo costituisce, ad ogni effetto, commissione consiliare permanente.

Il Sindaco può sottoporre al parere della Conferenza dei capi gruppo, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse e delicatezza.

La conferenza dei capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo statuto, dal presente regolamento e dal Consiglio Comunale.

Capo V

Le Commissioni consiliari

ART. 16 – Commissioni consiliari permanenti. Costituzione e composizione

1. Il Consiglio comunale per tutta la sua durata in carica può istituire Commissioni consiliari permanenti e temporanee, ne determina le competenze per materia, ne nomina i membri tra i consiglieri. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri comunali assegnati per legge.

2. I consiglieri comunali rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente, tutti i gruppi e sono nominati dal Consiglio comunale con votazione palese.

3. Il Presidente di ciascuna commissione è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. Nelle commissioni consiliari, ordinarie o speciali, aventi funzioni di controllo e di garanzia, il presidente è designato dal gruppo di minoranza.

4. L'elezione del presidente avviene nella prima riunione della commissione che avviene entro venti giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina.

5. In caso di assenza del presidente lo sostituisce il componente della commissione dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie.

6. Il Sindaco e l'Assessore competente per materia possono tuttavia partecipare con diritto di parola.

7. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo Capogruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio comunale procede alla sostituzione nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento.

8. Nel caso di impedimento temporaneo, ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire, con pienezza delle funzioni nelle singole sedute, da un altro consigliere del suo gruppo, con il consenso del Capogruppo che provvede ad informare il Presidente della Commissione.

9. Con la stessa procedura, il Consiglio comunale può modificare nel corso della legislatura, il numero e le competenze per materie delle Commissioni consiliari.

ART. 17 – Presidenza delle commissioni

1. Nessun consigliere può essere eletto Presidente in più di una Commissione permanente.

2. Il Presidente esercita le funzioni previste dal presente Regolamento ed in particolare:
 - a) convoca e presiede la Commissione, ne formula il relativo ordine del giorno e ne regola i lavori;
 - b) disciplina i dibattiti, richiama all'ordine i consiglieri in caso di comportamento inopportuno o sconveniente, sospende la seduta in caso di disordini in aula e tiene i contatti con la presidenza del Consiglio comunale.
3. Qualora si riuniscano due o più Commissioni congiuntamente, per argomenti di competenza comune, la seduta è convocata da tutti i Presidenti ed è presieduta dal Presidente più anziano di età, salvo diverso accordo.
4. Il Vice Presidente della Commissione sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento, vacanza o dimissioni. Collabora col Presidente nell'assicurare il buon andamento dei lavori della Commissione e, in particolare, nella formulazione dell'ordine del giorno.
5. Nel caso di contemporanea assenza del Presidente e del Vice Presidente la seduta è presieduta dal consigliere più anziano di età.

ART. 18 – Convocazione e ordine del giorno delle commissioni

1. Le Commissioni sono tenute ad organizzare i propri lavori in modo da assicurare il rispetto, da parte del Consiglio comunale, dei programmi di lavoro; si riuniscono di norma in giorni fissi, prestabiliti d'intesa con la Conferenza dei Capigruppo.
2. Le Commissioni sono convocate dai rispettivi Presidenti, salvo i casi di urgenza, almeno quarantotto ore prima della seduta. La convocazione e il relativo ordine del giorno viene stabilito dal Presidente. La convocazione viene effettuata con strumenti informatici o telematici. L'ordine del giorno è inviato oltre che ai componenti della Commissione, anche al Sindaco, agli Assessori ed ai Capigruppo.
3. In caso di assenza, impedimento, dimissioni o vacanza del Presidente e del Vice Presidente, le convocazioni delle Commissioni sono disposte dal Sindaco e la presidenza delle Commissioni è assunta dal consigliere più anziano di età.
4. In relazione alle esigenze dei lavori del Consiglio, il Sindaco può sempre revocare le convocazioni delle Commissioni.
5. Le Commissioni possono essere convocate per la discussione di determinati argomenti, su richiesta del Sindaco o di un quinto dei componenti della Commissione. In tali casi la convocazione deve avvenire entro dieci giorni dalla richiesta, trascorsi inutilmente i quali provvede alla convocazione il Sindaco.

ART. 19 – Esperti

1. Ciascun gruppo consiliare ha la facoltà di designare per ogni Commissione permanente un numero massimo di tre esperti di propria fiducia, che assistano i propri consiglieri nei lavori della Commissione, comunicandone preventivamente per iscritto il nominativo al Presidente della medesima.
2. L'esperto partecipa ai lavori della Commissione, senza che la propria presenza concorra alla valida costituzione, non ha diritto di voto, può porre quesiti relativi agli argomenti in discussione senza svolgere interventi di natura politica, prerogativa dei consiglieri.
3. La partecipazione dell'esperto non comporta alcun onere a carico dell'Amministrazione Comunale.

ART. 20 – Attribuzioni delle commissioni

1. Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo, di controllo e di iniziativa politico-amministrativa allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria nonché l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti.
2. Le proposte di deliberazione del Consiglio comunale sono di norma preventivamente esaminate dalla Commissione competente.
3. Le Commissioni hanno il compito, oltre quanto espressamente stabilito dallo Statuto Comunale di:
 - a) esaminare ed approfondire le proposte di deliberazione del Consiglio in materia di programmi, piani, investimenti, bilancio, regolamenti ed altre determinazioni di indirizzo generale dell'attività dell'amministrazione del Comune;
 - b) promuovere approfondimenti tematici attinenti le materie di competenza di ciascuna Commissione;
4. Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.

ART. 21 – Adunanza e votazione

1. La seduta delle Commissioni è valida quando sono presenti almeno la metà dei voti rappresentati.
2. La votazione di regola è palese, per alzata di mano. Ad essa si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 79 e seguenti del presente regolamento.
3. Se non si raggiunge il quorum previsto per la validità della seduta, trascorsi 30 minuti, il Presidente dichiara deserta la seduta e la aggiorna a data da definirsi.

ART. 22 – Segreteria delle Commissioni. Verbale delle sedute

1. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte dal dipendente comunale designato dal Presidente di ciascuna Commissione.
2. Il segretario organizza la raccolta ordinata di tutti gli elementi necessari al fine della formazione del parere o delle proposte e provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione.
3. I verbali, redatti dal segretario della Commissione, contengono in sintesi le decisioni relative ad ogni punto trattato all'ordine del giorno, le opinioni e le dichiarazioni di cui venga espressamente richiesta la verbalizzazione dai consiglieri che le hanno rese. Il verbale è sottoscritto dal Presidente della Commissione o da chi abbia presieduto la riunione e dal segretario e va depositato agli atti della proposta di delibera cui si riferisce.
4. Per quanto non espressamente previsto, i lavori delle Commissioni sono disciplinati dalle norme che regolano i lavori del Consiglio in quanto applicabili.

ART. 23 – Pubblicità delle sedute della commissione

1. Le sedute delle Commissioni permanenti sono pubbliche, con le eccezioni di cui al comma 2. Le modalità di pubblicità dei lavori della Commissione sono decise dal Presidente della medesima.

2. Le sedute delle Commissioni permanenti non sono pubbliche quando esse si occupino di questioni la cui trattazione deve essere effettuata dal Consiglio comunale in adunanza segreta. In tal caso, possono partecipare alle riunioni i consiglieri comunali, gli Assessori, il Segretario, gli eventuali soggetti appositamente convocati, vincolati al segreto d'ufficio.

3. Alle sedute delle Commissioni permanenti possono essere invitati consulenti o persone estranee all'Amministrazione Comunale che la Commissione abbia richiesto di ascoltare, previa comunicazione al Presidente del Consiglio.

ART. 24 – Audizioni

1. Il Presidente ha facoltà di chiedere l'intervento in Commissione del Sindaco, degli Assessori, dei consiglieri da questi delegati, dei responsabili degli uffici e dei servizi, del Revisore dei Conti, degli amministratori e dei dirigenti degli enti ed istituzioni cui il Comune aderisce o partecipa.

2. Il Presidente provvede comunque alla convocazione per le audizioni di cui al comma precedente, qualora ne faccia richiesta almeno un quinto dei componenti della Commissione.

ART. 25 – Commissioni di indagine

1. Su proposta del Sindaco o su istanza sottoscritta da almeno 1/5 dei consiglieri in carica, il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico amministrativo, può costituire, al suo interno, Commissioni di indagine per l'accertamento della regolarità e della correttezza di determinate attività amministrative comunali.

2. La nomina dei componenti, l'elezione del Presidente e del Vice Presidente è effettuata con le modalità di cui agli artt. 16 e seguenti.

3. La deliberazione che istituisce la Commissione definisce il numero dei componenti garantendo la rappresentanza della minoranza, l'oggetto e l'ambito della inchiesta ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale. Ai sensi dell'articolo 16 spetta al gruppo di minoranza la designazione del presidente della commissione.

4. La deliberazione del Consiglio indica inoltre i compiti specifici demandati alla commissione e le modalità di svolgimento di essi, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali. Le riunioni della Commissione d'indagine si svolgono in seduta segreta. Su richiesta del Presidente, il Segretario Comunale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta ed allo stesso connessi.

5. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del Revisore dei Conti, del Segretario Comunale, dei responsabili degli uffici e servizi e dei loro collaboratori, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. I componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati dal segreto d'ufficio.

6. La redazione dei verbali della Commissione viene effettuata da un componente su proposta del Presidente della stessa Commissione, o da un funzionario designato dal Presidente della stessa Commissione di intesa con il Segretario Comunale.

7. Nella relazione al Consiglio comunale, la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti, se di sua competenza o, diversamente, esprime al Sindaco ed alla Giunta i propri orientamenti in merito ai provvedimenti e/o alle deliberazioni da adottare entro un termine prestabilito.

8. Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale, la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Per lo scioglimento e la validità della seduta e per lo svolgimento dei lavori si rinvia alle norme stabilite per le Commissioni consiliari permanenti.

ART. 26 – Commissioni temporanee e speciali

1. Il Consiglio comunale può istituire, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti presenti, Commissioni temporanee speciali per studiare, analizzare, fare proposte, formulare pareri e riferire in relazione ad un fenomeno di cui il Consiglio necessita di particolare conoscenza, stabilendone altresì la durata.
2. Le sedute delle Commissioni temporanee speciali di norma non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Commissione stessa.
3. La composizione, il funzionamento, la disciplina delle adunanze e l'attività di tali Commissioni è disciplinata dagli artt. 16 e seguenti del presente regolamento, in quanto compatibili.

ART. 27 – Gettoni di presenza

1. La partecipazione dei Consiglieri alle Commissioni di cui al presente capo non dà diritto all'erogazione dei gettoni di presenza.

TITOLO III I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I Norme Generali

ART. 28 – Riserva di legge

1. L'elezione dei Consiglieri Comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri assegnati al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge; l'inizio e la cessazione del mandato elettivo, la rimozione e la sospensione dalla carica sono regolate dalla legge e dallo Statuto.

ART. 29 – Pubblicità e rispetto degli obblighi in materia di trasparenza

1. Con riferimento ai componenti del consiglio, nella apposita sezione del sito denominata amministrazione trasparente, entro tre mesi dalla elezione sono pubblicati :
 - a) l'atto di convalida degli eletti;
 - b) il curriculum dei componenti il consiglio;
 - c) i compensi di qualsivoglia natura connessi con l'assunzione della carica; gli importi di viaggio per servizio, missioni pagati con fondi pubblici;
 - d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
 - e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;

ART. 30 – Entrata in carica dei consiglieri

1. I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione immediatamente dopo l'adozione della relativa deliberazione di convalida.

ART. 31 – Dimissioni dei consiglieri

1. Le dimissioni dei Consiglieri dalla carica sono presentate per iscritto al Sindaco e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine di presentazione; le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il Consiglio entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni procede alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

ART. 32 – Decadenza dalla carica

1. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dalla parte I, Titolo III, capo II del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 o da norme di legge vigenti come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal medesimo capo II o da norme di legge vigenti, il Consiglio Comunale, ai sensi della normativa vigente, avvia il procedimento di contestazione teso a consentire all'interessato di rimuovere situazione ostativa all'esercizio del diritto all'elettorato passivo. La mancata rimozione di tale situazione comporta la decadenza dall'incarico.

ART. 33 – Surrogazione e supplenza dei Consiglieri

1. Qualora durante il quinquennio un seggio rimanga vacante per qualsiasi causa, il Consiglio comunale provvede ad attribuirlo al candidato che nella medesima lista del Consigliere cessato dalla carica segue immediatamente l'ultimo eletto.

2. La deliberazione di convalida di cui al comma 1 è immediatamente eseguibile ed il Consigliere subentrante, se presente in aula, viene subito ammesso a partecipare ai lavori consiliari.

3. Le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2 si applicano anche qualora il Consiglio debba provvedere, a norma dell'articolo 45, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, alla temporanea sostituzione di un Consigliere sospeso dalla carica.

Capo II

Diritti dei Consiglieri

ART. 34 – Diritto all'esercizio del mandato elettivo

1. I Consiglieri comunali hanno i diritti e i poteri previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.

2. Per l'esercizio delle funzioni loro spettanti, i consiglieri hanno diritto a permessi, aspettative e indennità nei limiti e alle condizioni stabilite dalla legge.

ART. 35 – Diritto di informazione e di accesso

1. I consiglieri comunali hanno diritto di prendere visione e di ottenere copia dei documenti, nonché di ottenere tutte le altre notizie ed informazioni in possesso dell'amministrazione, utili all'esercizio del mandato.

Essi, nei casi specificatamente determinati dalla legge, sono tenuti al segreto e devono rispettare il divieto di divulgazione di dati personali.

2. Le richieste presentate dai consiglieri vanno indirizzate al Sindaco che le trasmette immediatamente al Segretario Comunale.

3. Il rilascio di copia di atto o documento deve avvenire entro il termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla richiesta, termine che può essere motivatamente differito quando la richiesta comporta complesse ricerche documentali o si riferisce ad atti particolarmente complessi.

4. Le copie sono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio del mandato connesso alla carica di consigliere comunale ed in esenzione dei diritti di segreteria.

5. Per l'espletamento del loro mandato i consiglieri hanno altresì diritto, previa richiesta inoltrata al sindaco:

- a) di accedere a tutte le sedi e strutture del Comune, delle aziende speciali, dei consorzi e delle istituzioni;
- b) di ottenere dalle aziende speciali, dai consorzi, dalle istituzioni e dagli altri enti che hanno una partecipazione del Comune nonché dalle società in cui il Comune abbia partecipazioni, tutte le notizie e la documentazione richiesta.

ART. 36 – Diritto di iniziativa

1. I Consiglieri comunali hanno diritto d'iniziativa nelle materie di competenza del Consiglio Comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Il bilancio di previsione, il rendiconto della gestione, i piani ed i programmi generali e settoriali così come gli argomenti previsti da specifiche norme di legge sono proposti al Consiglio Comunale dalla Giunta.

2. La proposta di deliberazione, formulata per scritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, va inviata al Presidente del Consiglio Comunale. Il Presidente del Consiglio Comunale provvede ad inoltrare la proposta di deliberazione al Segretario, perché si esprima in merito alla competenza dell'organo deliberante, e ne dà informazione alla Giunta. Ove il testo proposto non abbia le caratteristiche di atto deliberativo ovvero riguardi materia non di competenza del Consiglio Comunale, il Presidente del Consiglio dichiara motivatamente, previo parere conforme del Segretario, inammissibile la proposta di deliberazione dandone comunicazione al proponente entro i 15 giorni successivi alla presentazione. Nel caso in cui sussista la competenza consiliare il Segretario trasmette la proposta di deliberazione al Responsabile competente per materia per l'espressione del parere di regolarità tecnica e al Responsabile dell'Area Finanziaria per l'espressione del parere di regolarità contabile e dell'eventuale attestazione di copertura finanziaria. La proposta di deliberazione, corredata dall'istruttoria amministrativa, può essere trasmessa dal Presidente del Consiglio Comunale alla Commissione permanente competente per materia o iscritta direttamente all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.

ART. 37 – Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta circa i motivi e i criteri in base ai quali siano stati presi o si stiano per prendere taluni provvedimenti, ovvero per conoscere gli intendimenti del Sindaco stesso o della Giunta o se, come e quando si voglia provvedere in merito a particolari situazioni che interessino, direttamente o indirettamente il Comune, perché ne sia data risposta pubblica nella seduta del Consiglio comunale.

2. Le interpellanze possono essere formulate verbalmente in consiglio o tramite richiesta scritta.

3. Quando sono presentate per iscritto sono registrate al protocollo generale del Comune, che ne indica la data di presentazione ed il numero progressivo attribuito. Devono essere presentate almeno 6 (sei) giorni liberi prima della seduta del Consiglio comunale nella quale si chiede siano trattate.

4. Quando l'interpellanza sia presentata verbalmente in Consiglio il Sindaco o l'assessore delegato per materia, possono dare risposta immediata se dispongono degli elementi necessari; in caso contrario si riservano di dare risposta scritta entro cinque giorni ove l'interpellanza sia considerata urgente dal proponente ovvero, in occasione della successiva seduta consiliare.

ART. 38 – Interrogazioni

1. L'interrogazione, presentata per iscritto o verbalmente, consiste in una domanda rivolta al Sindaco, alla Giunta o ad un singolo Assessore per ottenere informazioni utili all'esercizio del mandato del consigliere. Essa non investe il Consiglio comunale. Quando non sono formulate in occasione dell'adunanza del Consiglio Comunale sono presentate per iscritto, al Sindaco, entro il sesto giorno precedente quello stabilito per l'adunanza del Consiglio Comunale nella quale si chiede siano trattate.

2. Alle interrogazioni presentate in occasione dell'adunanza del Consiglio il Sindaco o l'assessore delegato per materia possono dare risposta immediata se dispongono degli elementi necessari; in caso contrario si riservano di dare risposta scritta, entro cinque giorni successivi se l'interrogazione è dichiarata urgente, altrimenti in occasione del successivo consiglio comunale.

3. Alle interrogazioni presentate per iscritto entro il sesto giorno antecedente quello stabilito per l'adunanza è data risposta in seno al consiglio comunale nella sessione dedicata alle interrogazioni.

ART. 39 – Mozioni

1. La mozione è un atto di indirizzo politico che uno o più consiglieri comunali possono presentare allo scopo di promuovere una deliberazione del Consiglio Comunale per impegnare il Sindaco e/o la Giunta a:

- a) adottare determinati provvedimenti o ad attenersi a determinati criteri o a perseguire determinati fini ed obiettivi o ad attuare determinati programmi nel perseguimento delle loro funzioni;
- b) esprimere giudizi e posizioni relativamente a problematiche di competenza comunale, all'attività svolta dal comune, direttamente o mediante altri enti e soggetti;

2. Le mozioni vengono di norma iscritte all'ordine del giorno della seduta successiva alla loro acquisizione al protocollo generale dell'ente e svolte secondo l'ordine di loro presentazione.

3. Ove il testo della mozione presentata non corrisponda alle funzioni e caratteristiche di cui al comma 1, ovvero la sua formulazione costituisca violazione di legge o di regolamento, il Sindaco può dichiararla inammissibile, disponendo che non venga inserita all'ordine del giorno, dandone motivata comunicazione scritta, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, al primo firmatario.

ART. 40 – Ordine del giorno

1. Il Sindaco, la Giunta ovvero uno o più Consiglieri possono presentare un ordine del giorno, consistente in un documento scritto di carattere politico, con il quale il Consiglio comunale esprime il proprio orientamento o formula proposte e richieste in ordine a questioni di rilevante e attuale interesse pubblico.

2. Gli ordini del giorno sono presentati al Sindaco nella sua qualità di presidente del Consiglio che li iscrive fra gli argomenti da trattare nella prima seduta utile del Consiglio comunale.

ART. 41 – Indennità di presenza ai consiglieri

1. Ai Consiglieri effettivamente partecipanti alle sedute del Consiglio è corrisposto un gettone di presenza in esecuzione alle leggi vigenti.

2. Per effettiva partecipazione si intende la partecipazione ai lavori per almeno la metà di durata di ciascuna seduta.

Capo III
Doveri dei Consiglieri

ART. 42 – Obbligo di presenza

1. È dovere dei Consiglieri regolarmente convocati intervenire alle sedute del Consiglio o giustificare l'assenza. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Segretario Comunale perché ne prenda nota a verbale.
2. L'assenza alla riunione alla quale non si è partecipato è giustificata al Sindaco.
3. I consiglieri decadono dalla carica qualora senza un giustificato motivo restino assenti per dieci sedute consecutive del Consiglio.
4. Qualora accerti l'esistenza della condizione sopra indicata relativamente ad un consigliere in carica, il Sindaco gli contesta, con lettera raccomandata, la situazione di decadenza assegnando un termine non inferiore a venti giorni per la presentazione di controdeduzioni.
5. Scaduto il termine per la presentazione delle giustificazioni il Sindaco convoca il Consiglio, che, esaminata la pratica, delibera tenendo adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere esaminato.
6. Il Consiglio delibera la decadenza con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri, provvedendo alla immediata surrogazione del consigliere dichiarato decaduto.

ART. 43 – Obbligo del segreto

1. I Consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi determinati dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti attuativi.

ART. 44 – Obbligo di astensione

1. I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni nei casi previsti dall'articolo 78 del D.Lgs. n. 267/2000.
2. Nei casi di cui al comma 1, immediatamente prima dell'inizio della trattazione dell'argomento, i consiglieri informano il Segretario Comunale, che provvede alla verbalizzazione, di volersi astenere dal prendere parte alla discussione e votazione.

TITOLO IV
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I
Convocazione

ART. 45 – Avviso di convocazione

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Presidente del Consiglio Comunale. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora dell'adunanza e della sede nella quale la medesima ha luogo.
2. L'avviso precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario o se viene convocata d'urgenza e se la stessa è in prima o seconda convocazione.

3. Se nell'avviso di prima convocazione sono indicati anche il giorno e l'ora della seconda e nell'adunanza di prima convocazione non viene raggiunto il numero legale, il Consiglio si intende convocato in seconda convocazione e di ciò deve essere data comunicazione ai consiglieri assenti.
4. Se la riunione di prima convocazione è dichiarata deserta per mancanza del numero legale e nell'avviso di convocazione non è indicato il giorno e l'ora della seconda, il Consiglio può essere convocato in seconda convocazione con avviso da trasmettere nei modi stabiliti per la prima.
5. Dell'avviso di convocazione fa parte integrante l'ordine del giorno della seduta, nel quale sono indicati, mediante un numero progressivo, i distinti argomenti della seduta, individuati da una proposizione che descrive in modo chiaro ed inequivocabile il contenuto essenziale.
6. Il Presidente, per opportuna conoscenza dei cittadini, dispone la pubblicazione della convocazione nell'albo pretorio on line dell'Ente per rendere noti la sede, il giorno, l'ora di convocazione del Consiglio e gli argomenti da trattare nella seduta.

ART. 46 – Modalità e termini di trasmissione dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, unitamente all'ordine del giorno, è pubblicato all'albo pretorio o con altra modalità prevista dalla legge, e trasmesso ai consiglieri ed al Segretario Comunale, mediante sistemi telematici di comunicazione o, su richiesta del consigliere, mediante deposito nella sede comunale. Ad ogni consigliere comunale, ove ne sia sprovvisto, è messa a disposizione una casella di posta elettronica certificata attraverso la quale si provvede a dare comunicazione dell'avviso di convocazione. Il messo comunale o l'addetto alle convocazioni rimette alla segreteria la ricevuta di avvenuta consegna della posta certificata.
2. L'avviso per le sedute ordinarie è trasmesso con le modalità di cui al comma 1 almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Per le adunanze straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
3. Per le riunioni in via di urgenza, l'avviso è trasmesso almeno ventiquattro ore prima.
4. L'eventuale tardiva, omessa o irregolare comunicazione dell'avviso di convocazione è sanata dalla presenza del consigliere in adunanza.
5. Se dopo la trasmissione degli avvisi, occorre aggiungere all'ordine del giorno argomenti urgenti ed improrogabili, è dato avviso ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima della seduta, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
6. La motivazione dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno in via d'urgenza può essere sindacata dal Consiglio, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata alla seduta successiva, salvo che il rinvio non determini la scadenza di termini perentori.
7. Nel calcolo dei termini non si computa il giorno della trasmissione dell'avviso di convocazione, si considera il giorno in cui ha luogo la seduta e sono compresi i giorni festivi.
8. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio comunale in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
9. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei consiglieri, indirizzata al Sindaco, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'Ente.

ART. 47 – Elenco degli argomenti da trattare

1. Il Sindaco stabilisce l'elenco degli argomenti da trattare nel corso delle sedute del Consiglio comunale (ordine del giorno).

2. L'elenco segue, di norma, un ordine di precedenza per la discussione delle proposte stabilito come segue:
 - a) interpellanze/interrogazioni
 - b) mozioni;
 - c) ordini del giorno.
 - d) deliberazioni in senso tecnico;
 - e) comunicazioni del Sindaco e della Giunta;
3. All'ordine del giorno già diramato, possono essere aggiunti altri argomenti ferma restando l'osservanza del termine di cui sopra.
4. Nessun argomento può essere sottoposto a discussione e a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine del giorno dell'adunanza. Tuttavia, qualora il Consiglio comunale lo decida all'unanimità, potranno essere discussi e votati argomenti che non richiedano l'adozione di un provvedimento amministrativo.
5. Il Sindaco può, in qualunque momento, decidere di invertire l'ordine di trattazione degli argomenti in discussione anche su proposta motivata di un consigliere.

ART. 48 – Deposito degli atti

1. Le proposte di deliberazioni, unitamente agli atti e documenti che delle stesse costituiscono parte integrante od allegato, iscritte all'ordine del giorno devono essere depositate presso la segreteria comunale ed inviate ai consiglieri comunali nei termini e con le modalità previste per l'invio dell'avviso di convocazione
2. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.
3. I consiglieri hanno diritto di prendere visione, durante le ore di ufficio, di tali atti e di chiederne copia telematica.

ART. 49 – Durata delle sedute consiliari

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di presidente del Consiglio sentito il capigruppo può stabilire il tempo massimo di durata del Consiglio.
2. Qualora non venga esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, questi vengono inseriti nella successiva seduta con ordine di precedenza rispetto agli altri, fermo restando l'ordine di trattazione stabilito all'art. 47 del presente regolamento.
3. In caso di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno per le quali sia prevista l'adozione entro scadenze o termini stabiliti dalla legge o da atti amministrativi generali, la trattazione delle medesime si protrae fino al completamento delle relative operazioni di voto. In tutti gli altri casi, sulla prosecuzione ad oltranza della seduta decide il Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, sentito un consigliere contro ed uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno.

Capo II

Svolgimento delle Sedute

ART. 50 – Sedute ordinarie, straordinarie e d'urgenza

1. Il Consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria o straordinaria. Sono ordinarie le sedute dedicate alla approvazione del bilancio e del conto consuntivo; sono straordinarie le altre.

2. Il Consiglio Comunale può essere convocato d'urgenza per fatti contingenti, per motivi eccezionali o per l'adozione di atti urgenti ed improrogabili. Questi ultimi possono, altresì, essere aggiunti all'ordine del giorno di una seduta consiliare già convocata.

3. Sono fatti salvi gli obblighi di convocazione del Consiglio in capo al Sindaco nello svolgimento delle sue funzioni di Presidente del Consiglio nei casi previsti dalle leggi, dallo Statuto e dal presente regolamento.

ART. 51 – Adunanze di seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che succede ad una precedente dichiarata deserta o per mancanza del numero legale o che segue ad una iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero dei Consiglieri, limitatamente agli affari rimasti da trattare nella prima.

2. Nel caso di argomenti volontariamente rinviati dal Consiglio comunale per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segua ad altra volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di prima convocazione.

3. L'adunanza di seconda convocazione deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima; le deliberazioni sono valide purchè intervengano almeno 1/3 dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Sindaco nello svolgimento delle sue funzioni di presidente del Consiglio. La convocazione è effettuata con avvisi la cui consegna avviene con le medesime modalità previste per la consegna degli avvisi di prima convocazione.

4. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Sindaco è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono rimasti assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta.

5. La seduta di seconda convocazione è dichiarata deserta con le medesime modalità previste per la seduta di prima convocazione.

6. All'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta o dichiarata sciolta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione.

ART. 52 – Sedute aperte

1. Il Consiglio comunale può essere convocato in seduta cosiddetta "aperta" per la trattazione di argomenti di particolare importanza.

2. A tali sedute possono partecipare tutti i cittadini singoli od in rappresentanza di enti, associazioni o gruppi, portatori di interessi particolari o diffusi. Possono altresì essere invitati organi di governo di altri enti territoriali.

3. Durante le sedute aperte possono essere approvate mozioni e ordini del giorno relativi all'argomento in oggetto.

4. Le sedute aperte sono considerate a tutti gli effetti sedute consiliari anche ai fini dell'erogazione del gettone di presenza ai consiglieri partecipanti.

ART. 53 – Organizzazione dei lavori del Consiglio comunale

1. Le sedute del Consiglio comunale si svolgono in due sessioni funzionali:

- a) la prima sessione è dedicata allo svolgimento delle interpellanze dei consiglieri comunali.
- b) la seconda sessione è dedicata alle funzioni deliberative del consiglio comunale.

ART. 54 – Numero legale e validità della seduta (1^a e 2^a convocazione)

1. Per la validità delle sedute di prima e di seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.

ART. 55 - Accertamento numero legale e seduta deserta

1. Decorsi sessanta minuti dall'ora stabilita nell'avviso di convocazione il Sindaco in qualità di presidente del Consiglio, con l'assistenza del Segretario Comunale, accerta il numero dei consiglieri presenti; la verifica è effettuata tramite appello nominale.

2. In seguito a tale accertamento, verificata la mancanza del numero legale, il Sindaco dichiara deserta l'adunanza, ne ordina la trascrizione a verbale con l'indicazione dei consiglieri presenti e la rinvia ad altra data.

3. Il Sindaco nelle sue funzioni di Presidente della seduta non è tenuto a verificare, nel corso della seduta, se il Consiglio sia o meno in numero legale. La presenza del numero legale deve essere accertata prima di ogni votazione.

4. Ogni consigliere può richiedere verbalmente che il Presidente proceda alla verifica del numero legale in ogni momento.

5. Qualora si constati che è venuto a mancare il numero legale, il Presidente sospende la seduta per dieci minuti; scaduto tale termine, si procede ad una nuova verifica e se si constata che il numero legale non viene raggiunto il Presidente dichiara sciolta la seduta.

ART. 56 – Scrutatori: nomina e funzioni

1. Accertato il numero legale, ove occorra, il Presidente dichiara aperta la seduta e designa fra i consiglieri presenti due consiglieri alle funzioni di scrutatore con il compito di assisterlo nelle votazioni sia pubbliche che segrete, nell'accertamento e nella proclamazione dei relativi risultati.

2. La minoranza, se presente, deve essere rappresentata.

3. Gli scrutatori si pronunciano, ove richiesto, sulla validità della votazione, salvo l'ulteriore decisione del Consiglio comunale.

ART. 57 – Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute consiliari sono pubbliche e, nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque e senza discussione, può assistervi.

2. Il Consiglio può determinare, su proposta del Presidente o di qualsiasi altro consigliere, che taluni oggetti vengano trattati in seduta segreta, anche durante il corso della discussione, qualora sussistano od intervengano motivi che riguardino la riservatezza di persone, gruppi o imprese.

3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica sono introdotte valutazioni sulla moralità, carattere, capacità e comportamenti di persone, gruppi o imprese, il Presidente invita i consiglieri a

sospendere la discussione e disporre il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito stabilendo che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al comma seguente, escano dall'aula.

4. Il Consiglio può deliberare di riunirsi in seduta segreta quando la trattazione palese possa essere pregiudizievole agli interessi patrimoniali del Comune.

5. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti il Consiglio, gli Assessori ed il Segretario Comunale e il personale che lo coadiuva, tutti vincolati dal segreto d'ufficio.

ART. 58 – Partecipazione del Segretario

1. Il Segretario Comunale:

- a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa del Consiglio comunale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti;
- b) è responsabile della redazione del verbale della seduta;
- c) se richiesto dal Presidente o con suo assenso, interviene su questioni relative agli argomenti in discussione, fornendo eventuali informazioni e chiarimenti,
- d) coadiuva il Presidente per assicurare il corretto e ordinato svolgimento dei lavori del Consiglio.

2. Le disposizioni relative all'obbligo di astensione, nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto o dal presente regolamento, si applicano altresì al Segretario comunale; in tali casi, durante la trattazione dell'argomento, il Segretario si allontana dall'aula durante la discussione e la deliberazione. Le sue funzioni sono assolte dal consigliere designato dal Presidente.

ART. 59 – Ordine dei lavori

1. All'ora stabilita nell'avviso di convocazione si apre la prima sessione del Consiglio comunale dedicata allo svolgimento delle interpellanze/interrogazioni. Il Presidente, accertata la presenza dell'interpellante/interrogante e del componente dell'organo esecutivo delegato a rispondere, dà inizio ai lavori. Lo spazio dedicato allo svolgimento delle interpellanze è pari a 60 minuti, decorsi i quali si procede all'accertamento del numero legale con la modalità di cui all'art. 56 ai fini dello svolgimento della seconda sessione del Consiglio comunale.

2. Il Consiglio comunale prosegue con le comunicazioni del Sindaco. Sulle comunicazioni non si apre il dibattito, ma possono essere avanzate solo richieste di chiarimento.

3. Successivamente, ha inizio l'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nella stessa sequenza in cui i medesimi risultano iscritti.

4. L'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta è decisa dal Sindaco. La proposta, debitamente motivata, può essere avanzata anche da un consigliere.

5. In caso di contestazione della decisione, la questione viene rimessa al Consiglio che decide immediatamente dopo avere ascoltato, per non più di tre minuti ciascuno, un consigliere a favore ed uno contrario alla sua decisione.

6. Il Presidente può, in ogni momento nel corso della seduta, disporre l'accorpamento della discussione di oggetti distinti la cui trattazione congiunta appaia più opportuna.

ART. 60 – Norme generali sulla discussione

1. La discussione sulle proposte di deliberazione è introdotta dalla relazione del Sindaco o dell'Assessore competente per materia.
2. Dopo la relazione, il Sindaco nello svolgimento delle sue funzioni di presidente apre la discussione. La discussione è diretta dal Sindaco il quale concede la parola ai singoli consiglieri secondo l'ordine con cui questa viene richiesta.
3. Il Sindaco può autorizzare i funzionari comunali a svolgere relazioni tecniche in Consiglio o a dare informazioni su argomenti all'ordine del giorno, ovvero può invitare consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione per fornire illustrazioni e chiarimenti.
4. La discussione è dichiarata chiusa dal Sindaco quando non vi siano altri iscritti a parlare e sia intervenuta la replica del relatore.
5. Chiusa la discussione, si procede alle dichiarazioni di voto e alle votazioni.
6. Il Presidente mantiene l'ordine, fa osservare il regolamento, concede la facoltà di parlare, coordina e dirige l'ordinato svolgimento delle discussioni; può altresì negare la formulazione di interventi contenenti frasi sconvenienti o estranee rispetto agli affari in discussione o alle attribuzioni del Consiglio.
7. Il Presidente può richiamare all'ordine gli oratori che esorbitino dall'ambito degli argomenti oggetto d'esame e dai tempi di intervento previsti e non ottemperino ai suoi inviti; può togliere loro la parola dopo due richiami inutilmente rivolti ai medesimi.
8. Il Sindaco nelle sue funzioni di presidente del Consiglio mette ai voti le proposte sulle quali il Consiglio è chiamato a deliberare e proclama l'esito delle votazioni.

ART. 61 – Disciplina e tempi degli interventi

1. I consiglieri ed i componenti della Giunta intervengono dal proprio posto, rivolgendosi sempre al Consiglio, esprimendosi in modo corretto e conveniente ed attenendosi all'argomento in discussione.
2. Il Sindaco, l'Assessore delegato o l'eventuale consigliere relatore illustrano la deliberazione in discussione per un tempo non superiore a cinque minuti, salvo che non sia diversamente richiesto dal Presidente del Consiglio comunale per ulteriori precisazioni o chiarimenti; i singoli consiglieri quindi possono intervenire per un tempo non superiore a cinque minuti ciascuno. Il relatore ha facoltà di replicare per non più di dieci minuti.
3. E' garantito al consigliere iscritto a parlare di pronunciare liberamente il proprio intervento nei limiti di tempo previsti dal presente regolamento.

ART. 62 – Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni diverse da quelle espresse.
2. Il consigliere può chiedere la parola per fatto personale in qualunque momento della discussione, la quale è temporaneamente sospesa dal Presidente.
3. Il Presidente, uditi i motivi della richiesta, decide sull'ammissibilità della stessa.
4. Nel caso in cui il Presidente ritenga che sussista il fatto personale, il consigliere può chiarire gli aspetti che lo riguardano per non più di cinque minuti.
5. Non è ammesso, con il pretesto del fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamento sui voti del Consiglio o comunque discuterli.

ART. 63 – Mozione d’ordine

1. Ogni Consigliere può presentare una “mozione d’ordine” consistente in un richiamo all’osservanza di una norma di legge, dello Statuto, del presente regolamento, relativa alla procedura delle discussioni e delle votazioni.
2. Sulla mozione d’ordine oltre al proponente, possono parlare soltanto un consigliere contro ed uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno.
3. Il Consiglio decide su una mozione d’ordine con votazione per alzata di mano.

ART. 64 – Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione “pregiudiziale” consiste nella richiesta che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi.
2. La questione “sospensiva” consiste nella richiesta di rinvio della trattazione dell’argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi.
3. Entrambe le questioni hanno carattere incidentale e la discussione non può iniziare o proseguire prima che il Consiglio si sia pronunciato su di esse.
4. Nelle discussioni sulle questioni pregiudiziali e sospensive possono prendere la parola, oltre che il proponente, soltanto un Consigliere contro ed uno a favore.

ART. 65 – Presentazione degli emendamenti

Gli emendamenti possono essere soppressivi, aggiuntivi e sostitutivi, e possono essere proposti dal Sindaco, dai consiglieri o dalle Commissioni consiliari. Agli emendamenti aggiuntivi e sostitutivi possono essere proposti subemendamenti.

Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione.

Gli emendamenti sono presentati, per iscritto, al Presidente del Consiglio Comunale.

Quando si tratta di proposte di variazione meramente formali, che non incidono su aspetti tecnici e/o contabili delle deliberazioni, possono essere presentate, per iscritto, al Presidente del Consiglio Comunale anche nel corso della seduta di Consiglio.

Gli emendamenti di carattere sostanziale che incidono su aspetti tecnici e/o contabili delle deliberazioni e che pertanto comportano la necessità di un’ulteriore valutazione sotto il profilo di regolarità tecnica e/o contabile devono essere presentati per iscritto al protocollo entro le ore 09.00 del giorno lavorativo precedente la seduta di Consiglio Comunale; l’ufficio segreteria assicura che gli stessi siano inseriti agli atti del Consiglio Comunale muniti dei pareri previsti dalla legge e, contestualmente, ne informa la Giunta Comunale e il consigliere o i consiglieri proponenti.

Non possono in ogni caso essere votati emendamenti di carattere sostanziale privi dei necessari pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000.

ART. 66 – Esame degli emendamenti

1. Preliminarmente alla discussione generale, gli emendamenti presentati a norma del precedente articolo vengono illustrati al Consiglio dal proponente.

2. Esaurita la discussione generale, che dovrà comprendere anche la discussione sugli emendamenti, il relatore o il Sindaco si pronunciano in merito agli emendamenti.
3. I subemendamenti e gli emendamenti sono votati prima della proposta cui si riferiscono, e sono posti in votazione prima quelli soppressivi, poi quelli modificativi ed infine quelli aggiuntivi; il Presidente ha facoltà di modificare l'ordine di votazione quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia e della chiarezza della votazione stessa.
4. Ciascun consigliere può presentare più emendamenti e ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro consigliere.

ART. 67 – Chiusura della discussione

1. Quando tutti i consiglieri iscritti hanno parlato e sono intervenute le repliche del Presidente e/o del relatore, il Presidente stesso dichiara chiusa la discussione e ne può riassumere l'andamento e le proposte emerse.
2. Chiusa la discussione, si procede alle dichiarazioni di voto e quindi alla votazione.

ART. 68 – Dichiarazioni di voto

1. Ciascun Capogruppo o suo delegato può preannunciare il voto a nome del proprio gruppo per non più di cinque minuti.
2. Gli altri consiglieri possono prendere la parola per motivare il proprio voto per non più di due minuti solo se si dissociano dalla posizione del gruppo di appartenenza.

Capo III

Disciplina delle Adunanze

ART. 69 – Comportamento dei consiglieri

1. I consiglieri devono osservare nelle sedute un comportamento dignitoso e corretto nel rispetto delle altrui opinioni e libertà.
2. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure riguardanti atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va, in ogni caso, contenuto entro il limite dell'educazione e del civile rispetto, ferma restando l'osservanza dei limiti stabiliti dalle norme penali e dalle leggi in vigore a tutela della riservatezza.
3. Se un consigliere usa parole sconvenienti od offensive oppure turba con il suo contegno la libertà delle discussioni o l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama.
4. Dopo due o più formali richiami all'ordine oppure, in casi gravi, indipendentemente da quelli, il Presidente esprime una censura che viene riportata a verbale; laddove il consigliere persista nel suo comportamento, il Presidente ne dispone l'espulsione dall'aula consiliare, che produce l'effetto di escludere il Consigliere dalla ulteriore partecipazione ai lavori della seduta. Qualora il consigliere espulso non si allontani spontaneamente dall'aula, è considerato assente ad ogni effetto.

ART. 70 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio Comunale deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri comunali e dalle decisioni adottate dal Consiglio comunale. Negli spazi riservati al pubblico, non è consentita la distribuzione di volantini, l'esposizione di cartelli o striscioni, e l'uso di qualsiasi altro mezzo che rechi disturbo al Consiglio comunale.

2. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente del Consiglio comunale, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera della forza pubblica. Il Presidente del Consiglio comunale può disporre l'espulsione dallo spazio riservato al pubblico di coloro che non ottemperino a quanto stabilito nel comma 1. Chi sia stato espulso non viene riammesso per tutta la seduta.

3. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza è arrecato turbamento ai lavori della stessa o al pubblico presente, il Presidente del Consiglio comunale dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinare l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.

4. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente del Consiglio Comunale egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprende il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente del Consiglio comunale, udito il parere dei Capigruppo, la dichiara definitivamente interrotta.

ART. 71 - Accesso all'aula consiliare durante le adunanze

1. Il Presidente del Consiglio comunale, per le esigenze della Giunta o su richiesta di uno o più Consiglieri comunali, può invitare nella sala i Dirigenti o/e i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, rappresentanti o dirigenti di aziende, istituzioni, enti o organizzazioni partecipate o di proprietà o sottoposte a vigilanza del Comune o qualsiasi altra persona la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione alle sue conoscenze tecniche sull'argomento di che trattasi, per fornire illustrazioni e chiarimenti. 3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente del Consiglio comunale o dai Consiglieri comunali, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

4. Gli Assessori esterni partecipano, senza diritto di voto, ai lavori del Consiglio comunale. Essi non concorrono a determinare il numero legale. Possono intervenire nel dibattito, sia in relazione ad argomenti di cui siano relatori che in relazione ad altri argomenti e possono rispondere a interrogazioni.

ART. 72 – Organo di revisione economico finanziaria

1. L'organo di revisione economico finanziaria svolge attività di collaborazione con il Consiglio Comunale.

2. Il revisore ha diritto e, se richiesto, il dovere di assistere alle riunioni del Consiglio comunale; può altresì essere invitato alle sedute delle Commissioni consiliari, ai sensi dell'art. 24 del presente regolamento.

3. Il Consiglio comunale con deliberazione assunta a maggioranza degli assegnati può chiedere al Revisore dei conti relazioni specifiche sulla regolarità delle procedure contabili e finanziarie seguite dall'Amministrazione Comunale.

4. Ove emergano gravi irregolarità nella gestione degli uffici o delle istituzioni comunali, l'organo di revisione economico finanziaria trasmette una relazione urgente al Sindaco, al Presidente del Consiglio

comunale e - tramite questi - ai gruppi consiliari. Il Presidente convoca il Consiglio non oltre quindici giorni dopo il ricevimento della relazione iscrivendo all'ordine del giorno la comunicazione del Collegio.

ART. 73 – Divieto d'uso di telefoni cellulari

1. Durante lo svolgimento delle sedute, nella sala dell'adunanza è vietato far squillare i telefoni cellulari. Chi ha necessità di usare il telefono, si allontana dall'aula.
2. In caso di violazione del divieto di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli artt. 69 e 70 rispettivamente per i consiglieri e per il pubblico presente.

ART. 74 – Ordine pubblico della seduta e attribuzioni del presidente

Il Presidente del Consiglio Comunale può sospendere e sciogliere la seduta per motivi di ordine pubblico e negli altri casi previsti dal regolamento, richiamare all'ordine nominativamente ciascun consigliere ovvero il pubblico, disponendone, se del caso, l'espulsione dall'aula secondo le modalità di cui agli artt. 70 e 71.

Capo IV

Interpellanze, interrogazioni, mozioni e ordini del giorno

ART. 75 – Svolgimento delle interpellanze e interrogazioni

1. La trattazione del complesso delle interpellanze e interrogazioni iscritte all'ordine del giorno è svolta in ciascuna seduta fino ad un tempo massimo di 60 minuti, salvo quanto previsto dall'art. 59, comma 1.
2. Per lo svolgimento in aula delle interpellanze e delle interrogazioni non è richiesta la presenza del numero legale di cui all'art. 54.
3. Le interpellanze e le interrogazioni su argomenti eguali, analoghi o connessi possono essere svolte contemporaneamente, a giudizio del Presidente.
4. I consiglieri non possono svolgere nella stessa seduta più di due interpellanze e interrogazioni, salvo diversa decisione del Presidente.
6. Il consigliere che ha presentato un'interpellanza o una interrogazione ha diritto di svolgerla per un tempo non superiore a tre minuti.
7. Nel caso di interpellanza o interrogazione sottoscritta da più di un consigliere, essa viene svolta, di norma, dal primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti o interroganti non sia intervenuto un diverso accordo.
8. Il Sindaco o il Vice Sindaco o l'Assessore competente per materia o, in sua assenza, un Assessore incaricato dal Sindaco, risponde a ciascuna interpellanza o interrogazione iscritta all'ordine del giorno per non più di cinque minuti.
9. L'interpellante o interrogante può dichiarare se è soddisfatto o meno della risposta per non più di due minuti.

ART. 76 – Svolgimento delle mozioni e degli ordini del giorno

1. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata solo dal primo firmatario, o da uno degli altri firmatari, per un tempo non superiore a cinque minuti.

2. Nella discussione ciascun consigliere può intervenire non più di una volta e per non più di cinque minuti; il Sindaco o l'Assessore da questo delegato, può esprimere la posizione della Giunta per non più di cinque minuti; seguono le eventuali dichiarazioni di voto per un tempo non superiore a cinque minuti e quindi la votazione.
3. Qualora non sia possibile esaurire lo svolgimento delle mozioni iscritte all'ordine del giorno, quelle non esaminate saranno svolte nella seduta immediatamente successiva, con precedenza rispetto alle altre.
4. I consiglieri non possono svolgere nella stessa seduta più di due mozioni o ordini del giorno, salvo diversa decisione del Presidente.
5. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche per la trattazione degli ordini del giorno.

ART. 77 – Integrazioni e modificazioni ai testi degli ordini del giorno e mozioni

1. Le integrazioni e le modificazioni al testo di un ordine del giorno e di una mozione presentate dal relatore, in fase di illustrazione sono automaticamente recepite negli stessi e quindi non necessitano di apposita votazione ai sensi dell'art. 79 del presente regolamento.
2. Eventuali proposte di emendamenti integrativi o modificativi degli ordini del giorno e delle mozioni presentati da consiglieri diversi dai sottoscrittori dei documenti vengono illustrati in aula dal proponente. Si intendono accolte e divengono parte integrante del testo se vengono esplicitamente accettate da tutti i presentatori.

ART. 78 – Ritiro e decadenza di interpellanze, interrogazioni, mozioni e ordini del giorno

1. Le interpellanze e le interrogazioni possono essere ritirate non oltre l'inizio della loro trattazione.
2. Le mozioni e gli ordini del giorno possono essere ritirati, con dichiarazione dei relativi firmatari, anche dopo l'avvenuta discussione, prima dell'inizio della votazione.
3. Gli atti di cui al comma 1 si intendono decaduti se nessuno dei rispettivi firmatari sia presente all'inizio del loro svolgimento.

Capo V *Operazioni di Votazione*

ART. 79 – Validità delle votazioni

1. La votazione non può aver luogo se i componenti il Consiglio non si trovano in numero legale secondo quanto stabilito dal precedente art. 54 nessuna deliberazione è validamente adottata dal Consiglio se non risulta approvata dalla maggioranza dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. I consiglieri che si astengono dal voto, pur concorrendo a determinare la validità dell'adunanza, non si computano nel numero dei votanti.
3. Qualora, in sede di votazione o in virtù del suo esito, emerga la mancanza del numero legale, il Sindaco nello svolgimento delle sue funzioni di presidente del Consiglio dichiara nulla l'eventuale votazione e procede alla sospensione della seduta per non più di cinque minuti, trascorsi i quali e persistendo la mancanza del numero legale, la votazione è rinviata ad altra seduta. Il Presidente, trascorsi ulteriori dieci minuti, ove venga accertata la presenza del numero legale, dispone la prosecuzione dello svolgimento ulteriore dell'ordine del giorno; in caso contrario dichiara chiusa la seduta.

ART. 80 – Ordine delle votazioni

1. Per ciascun argomento in ordine al quale il Consiglio sia chiamato ad esprimersi con un voto, le votazioni vengono effettuate secondo l'ordine seguente:

- a) le questioni pregiudiziali, comportanti l'esclusione della discussione e del voto sull'argomento, poste ai sensi dell'art. 64;
- b) le questioni sospensive, cioè il rinvio ad altra seduta della trattazione e del voto sull'argomento, poste ai sensi dell'art. 64;
- c) gli emendamenti volti a modificare la proposta in discussione mediante soppressioni, sostituzioni o aggiunte, secondo quanto previsto dall'art. 65;
- d) le singole parti del provvedimento proposto, qualora il Presidente abbia disposto la votazione per parti separate ai sensi dell'art. 84;
- e) il provvedimento nel suo complesso, con le modifiche ed integrazioni conseguenti agli emendamenti precedentemente approvati.

ART. 81 – Votazione palese

1. Di regola nelle votazioni si applicano le procedure palesi. Lo scrutinio palese avviene per alzata di mano
2. Nel caso di alzata di mano il Presidente del Consiglio pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari. Invita infine i consiglieri ad esprimere eventuali posizioni di astensione.
3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario Comunale e degli scrutatori il Presidente ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova una sola volta, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.
5. I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono devono risultare nominativamente a verbale.

ART. 82 – Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo Statuto o su proposta del Presidente del Consiglio o di almeno un quinto dei consiglieri.
2. Il Segretario Comunale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.
3. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

ART. 83 – Votazione segreta

1. Il Consiglio comunale procede all'espressione del voto mediante votazione segreta per le deliberazioni, mozioni o ordini del giorno che implicino apprezzamenti o valutazioni circa qualità personali e capacità di determinate persone, con esclusione dei casi in cui la legge o lo Statuto prevedono espressamente la votazione palese.
2. In particolare, si procede a votazione segreta per nomine o elezioni di persone di competenza del Consiglio.

3. La votazione segreta avviene tramite il sistema delle schede. Il Presidente fa consegnare a ciascun Consigliere una scheda e rende noto il numero delle indicazioni da inserire e le modalità della votazione.
4. Le schede, debitamente piegate, vengono poste in un'urna e il loro spoglio è fatto dal Presidente del Consiglio con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario Comunale. Il numero delle schede deposte nell'urna deve in ogni caso corrispondere al numero dei votanti.
5. Le schede in cui le indicazioni di voto superino il numero consentito sono nulle; sono altresì nulle le schede che contengono segni che le rendono riconoscibili o da cui non emerge univocamente l'indicazione di voto.
6. In caso di contestazione, ovvero di annullamento delle schede, queste debbono essere vidimate dal Presidente, da almeno uno scrutatore e dal Segretario.
7. La circostanza dell'effettuazione della votazione segreta e le modalità della medesima devono risultare espressamente dal verbale e non preclude ai Consiglieri la possibilità di fare dichiarazioni di voto.

ART. 84 – Votazione per singole parti

1. Il Presidente può disporre, di sua iniziativa od a richiesta anche di un solo consigliere, che si proceda a votazione per divisione delle singole parti di una proposta di deliberazione.
2. In ogni caso, su ogni proposta di deliberazione il Consiglio deve esprimersi con unica votazione finale.

ART. 85 – Calcolo della maggioranza a parità di voti

1. Le deliberazioni del Consiglio vengono adottate con la maggioranza dei votanti, e cioè un numero di voti favorevoli pari alla metà più uno dei votanti.
2. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza è costituita dal numero che, raddoppiato, dà il numero pari superiore di una unità al numero dei votanti.
3. Il mancato conseguimento nella votazione di speciali maggioranze previste dalla legge o dallo Statuto comporta soltanto l'obbligo di rinviare la deliberazione ad altra seduta, esclusi i casi di cui all'art. 6 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
4. Per le deliberazioni di nomina, che richiedono la scelta di uno o più nominativi, risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità, è eletto il più anziano di età.
5. Sono fatte salve le norme di legge o dello Statuto che per la validità delle deliberazioni prescrivano una maggioranza qualificata.
6. Qualora una proposta riporti lo stesso numero di voti favorevoli e di voti contrari, la relativa votazione è inefficace e la proposta non può essere rimessa in votazione nella medesima seduta.

ART. 86 – Computo dei votanti

1. Agli effetti del calcolo della maggioranza, per il computo dei votanti:
 - a) nel caso di votazione palese, non si computano tra i votanti coloro che obbligatoriamente o volontariamente si astengono;
 - b) nel caso di scrutinio segreto, le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare il numero dei votanti, per cui il consigliere che intenda astenersi non può limitarsi a votare scheda bianca ma deve esplicitamente dichiarare prima del voto la propria astensione o comunque non riporre la propria scheda nell'urna.

ART. 87 – Proclamazione dell'esito delle votazioni

1. terminate le operazioni di voto, il Presidente, con l'assistenza del Segretario Comunale, ne accerta l'esito e lo proclama con la formula "Il Consiglio comunale approva" ovvero "Il Consiglio comunale non approva".
2. In caso di votazione segreta il Presidente e gli scrutatori, con l'assistenza del Segretario, esaminano le schede e si pronunciano sulla loro validità, salvo le ulteriori decisioni del Consiglio in caso di contestazione.

ART. 88 – Irregolarità nella votazione

1. Qualora si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente, valutate le circostanze e sentiti gli scrutatori ed il Segretario, procede a controprova per appello nominale o all'annullamento della votazione. In tal caso ne dispone l'immediata ripetizione, con ammissione alla nuova votazione limitata ai soli consiglieri che avevano preso parte a quella annullata.

Capo VI

Verbali delle sedute

ART. 89 – Il processo verbale

1. Il processo verbale delle adunanze consiliari è steso a cura del Segretario Comunale del Comune o di chi legalmente lo sostituisce. Il verbale si inizia al momento in cui la seduta viene dichiarata aperta e si chiude con la dichiarazione di scioglimento dell'adunanza da parte del Presidente.
2. Oltre all'indicazione del giorno, se trattasi di seduta pubblica o segreta, dell'ora dell'adunanza, il verbale deve contenere i nominativi dei consiglieri presenti, l'indicazione dei voti favorevoli ad ogni proposta ed i nominativi degli astenuti.
3. Ciascun consigliere può avvalersi del diritto di far inserire a verbale i motivi del proprio voto; in questo caso ha facoltà di dettare o di depositare una formulazione scritta seduta stante, chiedendone al Segretario Comunale l'inserzione integrale nel processo verbale.
4. Gli estratti del processo verbale dei lavori del Consiglio sono atti che sostanziano le deliberazioni dell'organo e sono utilizzati per le pubblicazioni ed il rilascio di copie conformi necessarie per ogni legittimo uso. Essi contengono:
 - a) l'ora di inizio della seduta;
 - b) l'elenco dei consiglieri presenti al voto;
 - c) l'elenco degli Assessori tecnici presenti all'inizio della seduta;
 - d) il nome del Presidente del Consiglio Comunale che dirige i lavori;
 - e) il nome del Segretario Comunale o di chi lo sostituisce per assistere ai lavori del Consiglio, ai sensi delle vigenti norme;
 - f) i nomi degli scrutatori che garantiscono il risultato delle votazioni;
5. Ogni Consigliere può richiedere che la discussione afferente un determinato oggetto o proposta venga allegata alla stessa quale parte integrante e sostanziale.

ART. 90 – Approvazione e rettifiche dei verbali

1. Copia del processo verbale definitivo, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Comunale, o da chi ne fa le veci, viene depositato, a disposizione di tutti i consiglieri, appena compilato, agli atti della Segreteria e pubblicato nel sito internet del Comune nella apposita sezione dell'albo pretorio.
2. Il verbale si considera approvato se nessun Consigliere si oppone nella prima seduta successiva alla sua pubblicazione; la proposta di rettificare il verbale di una precedente seduta precede ogni altro argomento all'ordine del giorno. Sul processo verbale non è concessa la parola se non ai consiglieri che intendono proporvi una rettifica o che intervengono per fatto personale.
3. Il Consigliere che contesta il verbale propone, per iscritto, nella seduta di cui al comma 2, il testo che a suo avviso deve essere inserito nel verbale al posto del testo errato; se non vi sono contestazioni, la correzione si intende approvata. Se vi sono contestazioni, su ciascuna proposta di correzione, interviene un consigliere a favore e uno contro e il Consiglio approva la correzione proposta con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
4. Nel caso di contestazione del verbale, il Segretario ha diritto di intervenire nella discussione.
5. Se le rettifiche sono state approvate, il Segretario le annota a margine del verbale a cui le rettifiche si riferiscono.
6. Nel caso di cui al comma 5, il Segretario ha il diritto di annotare sul verbale anche le sue obiezioni.

ART. 91 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore al compimento di un periodo di deposito presso la segreteria comunale della durata di quindici giorni, da computarsi a partire dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione. Dell'avvenuto deposito è data informazione ai cittadini mediante idonee forme di pubblicità contestuale all'affissione dell'avviso all'albo pretorio.